valutazione STS sono di qualità sufficiente a garantire che i risultati della valutazione non possano essere indebitamente influenzati, nonché di valutare se i membri dell'organo di amministrazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, il terzo dovrebbe fornire informazioni complete sulla composizione dell'organo di amministrazione nonché sulle qualifiche e la rispettabilità di ciascuno dei suoi membri.

- La concentrazione dei ricavi del terzo è un fattore determinante nella valutazione della sua indipendenza e integrità. Essa può verificarsi non solo quando i ricavi provengono da un'unica impresa, ma può essere determinata anche da flussi di ricavi provenienti da un gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro. In tale contesto, per gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro si dovrebbe intendere un gruppo di entità correlate a norma del punto 9, lettera b), del principio contabile internazionale 24 («Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate») dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2), laddove i termini «entità» ed «entità che redige il bilancio» dovrebbero essere intesi come «impresa» ai fini del presente regolamento.
- Gli strumenti di cartolarizzazione sono prodotti complessi e dinamici che richiedono conoscenze specializzate. Per consentire all'autorità competente di valutare se il terzo dispone di salvaguardie operative e processi interni sufficienti per valutare la conformità STS, il terzo dovrebbe fornire informazioni sulle proprie procedure inerenti alle necessarie qualifiche del suo personale. Il terzo dovrebbe altresì dimostrare che la sua metodologia di valutazione STS è sensibile al tipo di cartolarizzazione e che prevede procedure e salvaguardie distinte per le operazioni/i programmi ABCP e le cartolarizzazioni non ABCP.
- (8)Il ricorso ad accordi di esternalizzazione e la dipendenza da esperti esterni possono sollevare timori in merito alla solidità delle salvaguardie operative e dei processi interni. La domanda dovrebbe quindi contenere informazioni specifiche circa la natura e la portata degli eventuali accordi di esternalizzazione o del ricorso agli esperti esterni nonché la governance del terzo su tali accordi.
- Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale (10)è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Identificazione del terzo

- 1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 contiene le seguenti informazioni, nella misura in cui sono pertinenti:
- a) la ragione sociale del terzo e la sua forma giuridica;
- b) l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier LEI) del terzo o, laddove non disponibile, un altro identificativo richiesto dal diritto nazionale applicabile;
- c) l'indirizzo della sede legale del terzo nonché gli indirizzi di suoi uffici nell'Unione;
- d) l'indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito Internet del terzo;
- e) un estratto del pertinente registro delle imprese o registro del tribunale, o un'altra prova certificata, validi alla data della domanda, attestante la sede di costituzione e l'ambito di attività del terzo;
- gli atti costitutivi del terzo, o altra documentazione di legge, attestanti che il terzo valuterà la conformità delle cartolarizzazioni alla luce dei criteri di cui agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 («conformità STS»);

(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali confor-

memente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).